



COMMISSARIO UNICO PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE E DEI SITI
CONTAMINATI



Accordo quadro per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione delle matrici ambientali e di sorgenti primarie o secondarie di potenziale contaminazione tramite indagini geognostiche dirette o indirette, funzionale alla ricostruzione del modello concettuale del sito nel territorio delle province di Napoli e Caserta di cui al D.L. D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 nell'ambito delle attività affidate al Commissario Straordinario di cui al D.L. 14 marzo 2025 n. 25 per il Lotto 1: Area Metropolitana di Napoli, il Lotto 2: Provincia di Caserta, Lotto 3: Siti identificati come "aree agricole interdette" ex decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.

**- VALORE DEL CONTRATTO € OLTRE IVA 22%, VALORE
COMPLESSIVO € OLTRE IVA 22%**

CONTRATTO APPLICATIVO LAVORO A MISURA

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo quadro è: _____

**Il Codice Identificativo gara (CIG) derivato del presente contratto applicativo dei servizi a
misura è:**

LOTTO:

**valore massimo totale dell'accordo quadro per DUE ANNI € (comprensivi
dei costi della sicurezza stimati) oltre IVA 22% di cui € per i lavori a misura
ed, € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.**

**Il ribasso offerto sarà applicato ai prezzi di cui all'allegato elenco posto a base di gara a cui saranno
aggiunti i soli costi della sicurezza quantificati. Al prezzo così determinato sarà poi aggiunta
l'I.V.A.**

Premesso che a seguito procedura aperta

**Che con Determina n° del, a conclusione positiva delle verifiche
condotte, si è disposta l'aggiudicazione efficace del presente accordo quadro in favore della Ditta
.....**

L'anno **duemilaventisei** addìdel mese di, in presso la sede della Struttura Commissariale sita in Via Abruzzi n°3 - 00187 - Roma, dinanzi a me,, Ufficiale rogante abilitato a ricevere i contratti della Struttura Commissariale senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono personalmente comparsi:

-1) il Commissario Unico Gen. D. C.C. Giuseppe Vadalà – di seguito sarà chiamato Stazione Appaltante - Struttura Commissariale codice fiscale n. e partita iva, Via Abruzzi n°3 - 00187 - Roma in ragione della carica ed agli effetti del presente contratto;

- 2) Rappresentante legale o suo procuratore dell'Impresa aggiudicataria _____, che di seguito per brevità sarà chiamata Impresa.

Di comune accordo, le parti sopra indicate, me consenziente, della cui capacità giuridica ed identità personale io Segretario rogante sono certo, convengono quanto di seguito.

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto la conclusione di un ACCORDO QUADRO, così come definito dall'art. 59, comma 3, del d.lgs. 31.3.2023, n. 36 e s.m.i., (d'ora innanzi codice), per:
“l'esecuzione delle attività di caratterizzazione delle matrici ambientali e di sorgenti primarie o secondarie di potenziale contaminazione tramite indagini geognostiche dirette o indirette, funzionale alla ricostruzione del modello concettuale del sito nel territorio delle province di Napoli e Caserta di cui al D.L. D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 nell'ambito delle attività affidate al Commissario Straordinario di cui al D.L. 14 marzo 2025 n. 25 per il Lotto 1: Area Metropolitana di Napoli – DELLA DURATA DI 2 ANNI

Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l'affidamento del lavoro del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel ***Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale*** e negli ulteriori allegati del presente servizio, i prezzi applicabili sono i prezzi unitari posti a base di gara, gli interventi a *misura* non sono quantitativamente predeterminati, ma saranno definiti e identificati con i singoli contratti applicativi che definiranno anche la tempistica di esecuzione e verranno eseguiti secondo quanto al successivo art. 4 e le necessità individuate dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale. Il presente schema di accordo quadro disciplina, ai sensi dell'***articolo 59 del Codice***, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva le condizioni generali, dei futuri contratti applicativi per l'affidamento del servizio consistente nelle prestazioni del ***Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale***.

Con il presente schema di accordo quadro per a misura, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, affida all'esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire le relative prestazioni contrattuali.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti applicativi per a misura, richiesti dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione.

Il presente accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del lavoro comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel ***Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale*** e negli atti in esso richiamati.

Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. (d'ora innanzi: Codice);
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. recante: *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. *"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. *"Codice delle leggi antimafia"*;
- la L. n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- la L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";*

- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";*
- il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 *"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-V.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";*
- il "Patto di integrità dellain allegato;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. per le parti attinenti;

Le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario;

L'offerta economica dell'aggiudicatario;

I singoli contratti applicativi derivanti dal contratto di accordo quadro.

Art. 2 - Durata dell'accordo quadro e del contratto applicativo del servizio a misura modalità di esecuzione del servizio.

L'accordo quadro del servizio/lavoro a misura, avrà la durata di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione.

Ai prezzi a base di gara (servizi a misura) si applica il ribasso offerto dall'aggiudicatario, a cui saranno sommati i costi della sicurezza, al netto di IVA autorizzando prestazioni fino alla concorrenza dell'intero importo compatibilmente con i contratti applicativi già affidati.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva, inoltre, di sottoscrivere **i contratti applicativi** per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, ove ciò sia ritenuto necessario per ragioni superiori, o per il raggiungimento del periodo previsto di durata

massima del presente accordo quadro prima del raggiungimento dell'importo complessivo, così come si riserva ove necessario in questo caso di prorogarne la durata, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto.

Il bando di gara, inoltre, ha previsto la possibilità per la Stazione appaltante di chiedere lo svolgimento di eventuali lavori ulteriori, ove ciò sia ritenuto necessario e nel caso di disponibilità economica, sino alla concorrenza del **quinto dell'importo contrattuale** previsto, agli stessi patti e condizioni, secondo quanto previsto dal Codice.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente schema di accordo quadro a misura a regola d'arte per tutta la durata dei singoli contratti applicativi secondo le modalità individuate nel capitolato.

Il Direttore dei Lavori (D.L.), sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale di avvio firmato anche dall'esecutore.

Art. 3 • Corrispettivo contrattuale per il lavoro a misura

Con la stipula del presente accordo quadro è dovuto da parte della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale al contraente per gli interventi a misura il corrispettivo previsto dal singolo contratto applicativo al netto del ribasso d'asta oltre ai costi per la sicurezza valutati nel singolo contratto applicativo oltre IVA al 22%.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a sottoscrivere per accettazione gli affidamenti successivi per gli interventi a misura comprensivi dei conseguenti oneri ogni qual volta richiesti dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale.

Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale all'aggiudicatario, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun contratto applicativo e fino alla concorrenza dell'intero importo previsto.

Il valore massimo totale stimato dell'accordo quadro per 2 (anni) anno Lotto
è pari ad € (comprensivi dei costi della sicurezza) oltre IVA 22% di cui
€ per i servizi a misura (costituiscono costi della sicurezza, per il servizio a corpo, non soggetti a ribasso, €).

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta offerto ed aumentati dei costi della sicurezza non soggetti a

ribasso, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.

Art. 4 - Contratti applicativi

All'interno della somma prevista la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale procederà con la stipula dei contratti applicativi, nel numero e per l'importo che di volta in volta che sarà ritenuto necessario avendo come limite massimo l'importo totale previsto con il presente appalto, meno il ribasso d'asta, oltre IVA.

Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, per il servizio in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. l'Amministrazione procederà a richiedere l'emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato). Il GIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale disporrà pertanto la periodicità e la decorrenza dei contratti applicativi, in funzione delle esigenze di coordinamento funzionale, ovvero delle disponibilità economica.

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.

Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione dei contratti applicativi, a cura del Dirigente competente attraverso scrittura privata non autenticata.

Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a.* l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b.* la descrizione e consistenza delle prestazioni;
- c.* le prestazioni principali e secondarie, ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d.* i luoghi interessati dagli interventi;
- e.* l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al lavoro ed alla sicurezza;
- f.* i termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
- g.* i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione e assicurazione per danni di cui all'art. 117 del Codice prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo;
- h.* il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i.* le modalità di fatturazione;
- j.* i documenti previsti per la sicurezza.

Il responsabile unico del progetto, nella fase di predisposizione del singolo affidamento, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni da affidare, ritenga le precedenti

indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.

L'esecutore risponderà verso la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni affidate, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del Codice e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

In casi specifici, laddove non siano previsti appositi prezzi nell'elenco posto a base di gara, verranno elaborati nuovi prezzi anche con apposite analisi di mercato.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere attiva la garanzia definitiva per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni del successivo art. 16.

A tal fine, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si impegna a comunicare all'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l'ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità comunque non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.

Con riferimento ai singoli contratti la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale potrà richiedere che l'aggiudicatario dia esecuzione contemporanea a tutti i diversi contratti applicativi che si renda necessario stipulare, in funzione delle esigenze e degli obiettivi da raggiungere.

Art. 5 - Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con i **corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi** come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente **accordo quadro a misura, nei contratti applicativi** e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nel presente **contratto di accordo quadro, nei contratti applicativi** e nel relativo capitolato.

Le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto di **accordo quadro e dei contratti applicativi** dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel *capitolato speciale descrittivo e prestazionale*.

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:

- obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni **del capitolato** secondo il **cronoprogramma** stabilito in sede di stipula dei contratti applicativi;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dei contratti applicativi e dei necessari titoli professionali;

L'esecutore nell'esecuzione dell'accordo applicativo per le prestazioni di cui al presente contratto e dei **singoli contratti applicativi per le prestazioni** si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, nella vigenza dell'accordo quadro, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal **presente accordo quadro e dai singoli contratti applicativi** tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un'organizzazione (maestranze, mezzi d'opera ecc.) idonea a garantire l'esecuzione contemporanea anche di più interventi con il risultato di una complessiva ed unitaria realizzazione, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente Accordo.

In particolare le Indagini geognostiche dovranno essere eseguite utilizzando attrezzature aventi caratteristiche idonee al servizio/lavoro da eseguire.

Dovranno inoltre essere conservate le cassette Catalogatrici contenenti il materiale di perforazione in locale coperto e protetto dalle intemperie per un periodo minimo di 2 mesi a decorrere dal certificato di regolare esecuzione di ogni singolo Contratto Applicativo. Decorso tale periodo,

L'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione ed allo smaltimento delle cassette.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo fintantoché Stazione Appaltante – Struttura Commissariale non dia luogo ai Contratti Applicativi nel caso in cui non fossero confermate le fonti di finanziamento.

L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale nei limiti definiti dal presente Accordo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro della copia del presente Accordo, dei Contratti Applicativi, nonché di tutti gli altri atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti eventualmente occorrenti per la gestione dei singoli interventi, dal giorno della consegna dei lavori a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'esecutore, nell'ambito dei contratti applicativi, si obbliga a cooperare con la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale in sede di collaudo delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice l'affidatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore garantendo altresì, con le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dello stesso, occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi, così come si impegna a garantire quanto previsto nel disciplinare di gara in merito alle **percentuali di assunzioni necessarie di occupazione giovanile e femminile**.

L'esecutore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta.

Art. 6 -Sospensioni o riprese dell'esecuzione dei contratti applicativi

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto di ogni contratto applicativo procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione di ogni singolo contratto applicativo, il direttore dell'esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell'imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l'indicazione della

consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione di ciascun contratto applicativo può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra le quali anche l'interruzione di finanziamenti e per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto di ogni contratto applicativo, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.L. ed al R.U.P. i quali procedono subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Le sospensioni e le riprese dei contratti applicativi sono comunque regolate dalle disposizioni dell'art. 121 del Codice per quanto compatibili con i contratti di servizi a cui si rinvia.

Art. 7 • Offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, individuati negli atti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara.

Potranno essere ammesse varianti non essenziali rispetto alle condizioni minime di esecuzione individuate nella documentazione di gara e limitatamente alle proposte migliorative individuate tra i criteri di valutazione tecnica.

Art. 8 • Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel **"cronoprogramma"** relativo ai singoli interventi definita relativi contratti applicativi.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice sono di seguito indicate le penali applicabili per ritardo nell'esecuzione e le altre penali.

Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione degli interventi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione degli interventi viene applicata una penale, ai sensi dell'art. 126 del Codice pari all'**1,5 per mille** dell'importo netto del contratto applicativo.

Inoltre:

- a) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo**, una penale in misura giornaliera pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.L.) entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali

e consecutivi;

- b) **una penale** in misura pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
- c) **una penale** in misura giornaliera pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.L.;
- d) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo**, una penale in misura giornaliera pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.L. o dal R.U.P.;

le penali relative a ciascuna infrazione possono essere tra loro cumulate;

penali relative alle offerte migliorative:

- e) **salvo che non costituisca causa di risoluzione**, una penale in misura giornaliera pari all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per qualsiasi difformità rispetto all'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara, con decorrenza dal 2° giorno naturale e consecutivo dall'intimazione della Stazione appaltante a conformarsi e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta intimazione;

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 126 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il **10 per cento** dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo.

In tal caso il R.U.P. propone alla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale la risoluzione **del singolo contratto applicativo** per grave inadempimento.

In tal caso la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione del rispettivo intero accordo quadro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali **per ciascun contratto applicativo** che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto e inviati dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni alla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel

termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 9 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi dei servizi a misura

I contratti applicativi dell'appalto a misura derivanti dal presente **accordo quadro** sono contabilizzati e liquidati come segue.

Il ribasso offerto sarà applicato ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al netto dei soli costi della sicurezza e dell'I.V.A.

Qualora nessuna voce sia pertinente, il D.L./RUP concorderà con l'appaltatore i nuovi prezzi, desumendoli dalle rilevazioni bimestrali dei costi della manodopera, dei mezzi d'opera e dei materiali principali, effettuate dalla Regione Campania, ovvero da documentati prezzi di mercato, applicando a tutti i suddetti prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza, il ribasso di aggiudicazione della gara

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.L., anche per il tramite dei suoi collaboratori, della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente **contratto di accordo quadro, nei contratti applicativi** e nel capitolato.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale provvederà a liquidare a seguito di emissione di regolare fattura entro il termine di **giorni 30** la somma relativa, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con ciascun contratto applicativo del presente schema di accordo quadro, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge

n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'esecutore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale applicherà l'art. 11 del codice per ogni ritardo o inadempimento nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente. Il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario di ciascun contratto applicativo ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltato ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.

Per quanto concerne gli obblighi di rilascio delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute nonché gli obblighi di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati, si applicherà, laddove ne ricorrano i presupposti, quanto stabilito dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 come introdotto dall'art. 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019. In tali casi, è preclusa all'impresa esecutrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Art. 10- Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni - Competenza specifiche del Direttore dei Lavori (D.L.) che è soggetto diverso dal R.U.P.

Per ciascun Contratto Applicativo Stazione Appaltante – Struttura Commissariale provvederà a nominare un Direttore Lavori delle indagini geognostiche diverso dal R.U.P..

Il Direttore Lavori delle indagini geognostiche avrà l'incarico di controllare e verificare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle

prestazioni. In particolare, il Direttore Lavori delle indagini geognostiche dovrà:

- provvedere alla consegna dei lavori previa emissione del verbale di inizio lavori;
- controllare le autorizzazioni di accesso alle aree;
- controllare che le indagini geognostiche vengano eseguite a regola d'arte, nel rispetto dei tempi di esecuzione ed in accordo con le Specifiche Tecniche;
- verificare il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni contrattuali anche in termini di Qualità ed Ambiente del presente Accordo;
- provvedere alla misurazione e alla contabilizzazione delle indagini geognostiche eseguite redigendo gli appositi documenti attestanti le misurazioni effettuate;
- provvedere all'emissione delle situazioni di acconto provvisorie (SAL) ed effettuare la verifica della completezza di tutta la documentazione necessaria;
- esaminare ed eventualmente accogliere le istanze di proroga dei termini utili contrattuali formulate dall'Appaltatore, nonché quelle di sospensione;
- redigere, qualora sussistano le condizioni, il verbale di constatazione dei danni da forza maggiore;
- impartire disposizioni all'Appaltatore;
- controllare i verbali di riconsegna delle aree;
- verificare la regolare esecuzione tecnico – amministrativa dei lavori ed espletare tutte le attività conseguenti;
- predisporre il conto finale;
- espletare tutti gli altri compiti espressamente demandatigli dal presente Accordo, nonché tutti i compiti che le specifiche disposizioni del capitolato tecnico, a cui il presente Accordo Quadro rinvia, demanda al Direttore dei Lavori.

L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e

l'esecutore deve restituire gli ordini stessi sottoscritti per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione **di ogni singolo contratto applicativo** congiuntamente al Direttore dei Lavori, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione di ogni singolo contratto applicativo.

In particolare le attività del R.U.P. e del D.L. in fase di esecuzione del contratto saranno svolte in conformità a quanto previsto dal **Capo I “Dell’Esecuzione dei Contratti di Lavori”** ed ove pertinente anche al **Capo II “Dell’Esecuzione dei Contratti di Servizi e Forniture” dell’All. II.14** al Codice.

Collaudo/regolare esecuzione

Successivamente alla conclusione delle prestazioni contrattuali dell'ultimo contratto applicativo, secondo la tempistica presunta individuata nell'art. 4 del presente schema di accordo quadro, entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni che ne formano oggetto è avviata la verifica "finale".

Il D.L., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Per il collaudo finale si applica l’**Art. 116 c. 2)** del Codice.

Il Collaudo/regolare esecuzione deve avere luogo entro **6 mesi** dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali **dell'ultimo contratto applicativo**.

Il Collaudatore, ove nominato, o il D.L. comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di collaudo finale affinché quest'ultimo possa intervenire e rilascia il certificato di collaudo/regolare esecuzione "finale" quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo e dell'ultimo contratto applicativo.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato del collaudo/regolare esecuzione i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il R.U.P. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede delle rispettive verifiche di conformità/verifica di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo.

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo, pro quota di ciascun contratto applicativo, in proporzione all'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in ciascun contratto applicativo.

Art. 11 – Direttore Tecnico – obblighi appaltatore

L'Appaltatore nomina per ogni Contratto Applicativo un proprio Direttore Tecnico. La nomina dovrà essere effettuata prima della sottoscrizione del verbale di inizio lavori con comunicazione alla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale con p.e.c. delle generalità del Direttore Tecnico al quale affiderà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Direttore Tecnico rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore ed avrà i poteri decisionali per trattare e concordare con il Direttore Lavori delle indagini geognostiche, nonché con il R.U.P., ogni azione tecnica, contrattuale ed amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Il Direttore Tecnico si interfacerà direttamente con il Direttore Lavori delle indagini geognostiche o con il R.U.P. per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente incarico.

L'Appaltatore conferisce sin da ora al proprio Direttore Tecnico il potere di sottoscrivere il verbale di ultimazione dei lavori con espresso mandato a concordare con la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale l'eventuale minore misura dei lavori eseguiti e dei compensi dovuti in relazione a ciascun Contratto Applicativo e, conseguentemente, l'avvenuta cessazione di efficacia del Contratto Applicativo stesso.

I lavori saranno consegnati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, del Contratto Applicativo trasmesso dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, previa convocazione da trasmettersi da parte della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale – tramite posta elettronica certificata – con un preavviso non inferiore a 3 giorni rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale potrà comunicare all'Appaltatore l'esigenza di differire di un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi il predetto termine per la consegna dei lavori. In tale ipotesi, laddove la comunicazione che evidenzia tale esigenza sia inviata all'Appaltatore – tramite posta elettronica certificata – prima della scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, del Contratto Applicativo, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, istanza, eccezione e/o contestazione

in merito al differimento della consegna dei lavori.

Art. 12 – Piani di sicurezza e adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera ed antinfortunistica

Ai fini della sicurezza, le attività regolate dal presente Accordo Quadro, ed oggetto di singoli Contratti Applicativi, potranno ricadere in due fattispecie previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero:

A. attività disciplinate dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ;

B. attività disciplinate dall'art. 90 - Titolo IV- del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

A. Attività disciplinate dall'art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i. “obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”.

Per i contratti applicativi ricadenti in questa fattispecie, sulla base dei siti oggetto di lavoro, si valuterà la necessità di redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). Il DUVRI, ove necessario, sarà redatto con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui saranno eseguite le attività oggetto di ciascun contratto applicativo e costituirà aggiornamento alle pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad aggiornare il proprio POS con i rischi specifici individuati nel DUVRI redatto; il POS aggiornato dovrà essere trasmesso al Direttore Lavori delle indagini geognostiche o al R.U.P.

Verifica tecnico professionale, Piani operativi di sicurezza e piano di emergenza

1. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al R.U.P. ed al Direttore Lavori delle indagini geognostiche, la documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per consentire la verifica dell'idoneità tecnico professionale, copia del POS aggiornato e del piano di emergenza prima dell'inizio delle lavorazioni.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste del presente Accordo.

Adempimenti dell'Appaltatore

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Direttore Lavori delle indagini geognostiche e al R.U.P., la necessità dell'eventuale ingresso di altri soggetti terzi coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc).

3. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il Direttore Lavori delle indagini geognostiche

ed il R.U.P. della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste del presente Accordo.

4. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche o dal R.U.P., fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, anche su segnalazione del Direttore Lavori delle indagini geognostiche o del R.U.P., la stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

B. Attività disciplinate dall'art. 90 - Titolo IV- del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

1. Per gli affidamenti ricadenti in questa fattispecie sarà elaborato un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al Contratto Applicativo regolato dal presente Accordo e saranno nominate le figure del Responsabile dei Lavori (di seguito RdL) e di Coordinamento previste dal Titolo IV del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, di seguito CEL).

L'appaltatore è individuato quale impresa affidataria ai sensi dell'art. 89 c. 1 l. i) del D.lgs 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al R.U.P., la documentazione prevista dall'all XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per consentire la verifica dell'idoneità tecnico professionale propria e di tutti i soggetti esecutori, copia del POS aggiornato e del piano di emergenza prima dell'inizio delle lavorazioni. Analoga trasmissione del POS dovrà essere effettuata per tutti gli altri soggetti terzi coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori previa verifica di congruità. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste del presente Accordo.

2. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il Coordinatore per l'Esecuzione della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali

provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali del presente Accordo.

Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto a dare formale evidenza della propria accettazione del PSC o delle eventuali osservazioni sullo stesso e a trasmetterlo a tutte le imprese esecutrici che interverranno in qualità di subcontraenti. L'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle del presente Accordo.

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste del presente Accordo.

3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL o ove non presente tale figura dal RUP non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL o ove non presente tale figura dal RUP comporterà la sospensione da parte del CEL/RUP delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali previste del presente Accordo.

Adempimenti dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni

Generali in materia di sicurezza, dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

3. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, anche da parte degli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei lavori, l'osservanza delle disposizioni richiamate ai punti 2 e 3 del presente Accordo.

4. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CEL, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore quale impresa affidataria previsti dalle norme e dal presente Accordo in materia di Sicurezza Cantieri.

5. Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.

Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei lavori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei lavori, in attuazione dell'art. 97 del D.lgs. 81/08

e s.m.i.;

- verificare, preliminarmente alla trasmissione al R.U.P. e al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- predisporre e trasmettere al R.U.P. e al CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dal presente Accordo in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
- predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;
- trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
- trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti terzi, eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
- assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
 - ☐ Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;
 - ☐ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
 - ☐ PSC firmato dall'Appaltatore;
 - ☐ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
 - ☐ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (con verifica di congruità secondo quanto previsto dalla normativa);

- ☐ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
 - ☐ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
 - ☐ Piano di Emergenza;
 - ☐ Copia aggiornata del “Libro Unico”;
 - ☐ Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti terzi, eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori;
 - ☐ Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);
 - ☐ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
 - verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RdL;
 - partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
 - provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto.

6. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

7. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, sono tenuti a fornire al RdL:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;
- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati ad ogni variazione mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, sono inoltre tenuti a trasmettere al R.U.P. per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

8. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste del presente Accordo.

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso dei soggetti terzi

coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

10. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza la Stazione Appaltante / Struttura Commissariale, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Art. 13 Adempimenti dell'appaltatore in materia di gestione dei rifiuti e inquinamento dei siti

1. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore rispettare nell'esecuzione delle prestazioni affidategli tutte le vigenti normative, ivi incluse quelle volte alla tutela dell'ambiente.

Al riguardo si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che nell'utilizzo di acqua di perforazione ed additivi (vasche di raccolta, sedimentazione di fanghi, trasporto a discarica dei fanghi stessi, possibili fuoriuscite di olio e/o carburante ecc.) l'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti, presidi e precauzioni atti ad evitare l'inquinamento delle acque e dell'ambiente circostante, nonché gestire i rifiuti ed i materiali di risulta prodotti in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore, infatti, qualora cagionasse situazioni di inquinamento, ne sarebbe l'esclusivo responsabile, essendo quindi integralmente soggetto alle relative conseguenze e sanzioni di ordine civile, penale ed amministrativo. Analogamente, l'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, è il soggetto titolare della relativa gestione e dunque l'esclusivo responsabile di eventuali violazioni commesse in tale ambito.

Si ricorda infine che l'area di cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere messa in sicurezza in accordo con la vigente normativa in materia.

2. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni

impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

3. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore Lavori delle indagini geognostiche disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti inquinati. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

4. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.

5. In ogni caso, è data facoltà alla stazione Appaltante / Struttura Commissariale di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree.

6. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

7. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

- (i) l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori e nel rispetto delle tempistiche impartite dalla Direzione Lavori, fornire

alla Stazione Appaltante / Struttura Commissariale copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;

(ii) nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (i), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante / Struttura Commissariale tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

(iii) l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle modalità di deposito temporaneo/messa in riserva/stoccaggio e a tal fine si impegna a curare il deposito/messa in riserva/stoccaggio dei rifiuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti o dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi. L'Appaltatore dovrà proteggere e recintare le aree destinate a deposito/messa in riserva/stoccaggio di rifiuti in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da evitare emissione di polveri e/o odori;

(iv) l'Appaltatore è tenuto a compilare i Registri di carico e scarico e i Formulari di Identificazione del Rifiuto (i registri dovranno essere tenuti presso il luogo di produzione dei rifiuti);

(v) l'Appaltatore dovrà dare evidenza del corretto smaltimento dei rifiuti rendendo sempre disponibili la prima e la quarta copia del FIR, opportunamente compilato. Trascorsi tre mesi dalla data di consegna del materiale al trasportatore, l'appaltatore è tenuto a informare la Provincia, e contestualmente la Direzione Lavori, qualora il trasportatore non

abbia provveduto a restituirgli la quarta copia del FIR;

(vi) l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante / Struttura Commissariale, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti). La Stazione Appaltante / Struttura Commissariale può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

(vii) ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante / Struttura Commissariale avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa;

(viii) qualora l'Appaltatore rientri tra i soggetti obbligati ad iscriversi al nuovo Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), dovrà rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

8. Ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 7, che verranno compensati a misura con le relative voci di tariffa, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di appalto.

Art. 14 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di altri aspetti ambientali

1. Nella gestione degli aspetti ambientali diversi da quelli considerati nel precedente articolo, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel punto 2 dello stesso.

2. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il

superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente Accordo, impartite dalla Stazione Appaltante / Struttura Commissariale.

4. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti

Art. 15 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il **Foro di Roma**. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 16 - Garanzia definitiva dell'accordo quadro

L'aggiudicatario dell'accordo quadro, al momento della sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro è obbligato a costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice.

La cauzione prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti applicativi derivanti dal relativo contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore in funzione degli eventuali contratti applicativi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto vigente del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'accordo quadro e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo ei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto, l'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità "finale" di cui all'art. 116 del Codice dell'intero accordo quadro ovvero entro 30 giorni dalla mancata consegna dei servizi del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale afferente a un differimento del termine di affidamento medesimo.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia definitiva, dovrà, altresì, essere espressamente intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Per il presente accordo quadro l'Impresa affidataria ha stipulato e trasmesso alla Stazione Appaltante polizza

Art. 16 -Assicurazioni a carico dell'impresa di ciascun contratto applicativo

"L'esecutore per **ciascun contratto applicativo** assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza **di ciascun contratto applicativo** conseguente al presente **accordo quadro**, qualunque ne sia la natura o la causa". (*clausola vessatoria*)

"È a carico dell'esecutore **di ciascun contratto applicativo** l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale. (*clausola vessatoria*)

L'esecutore del contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 117, comma 10 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo di ciascun contratto applicativo.

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Si rimanda a quanto specificato all'**art. 22** del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'affidamento di ciascun contratto applicativo.

In tal caso la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva di valutare l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale.

La polizza per i massimali previsti dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con il decreto 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale -14-12-2022 n. 291) del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e s.m.i..

Gestione dei sinistri

Secondo quanto previsto all'**Art. 9 dell'All. II.14** al Codice, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 17 - Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 119 del Codice e s.m.i.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli sui luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, le diverse prestazioni del presente servizio pur potendo essere subappaltabili **non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.**

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 120 c.1 lett. d) del Codice. Anche In riferimento al trattamento economico e giuridico dei lavoratori dipendenti del subappaltatore l'aggiudicatario è tenuto all'applicazione dell'art. 11 del Codice.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti finalizzate alla:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 110 del codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma

2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del

D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell'accordo quadro.

L'esecutore del contratto applicativo si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i **contratti applicativi** e conseguentemente **l'accordo quadro** si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga per **ciascun contratto applicativo**, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed alla Stazione Appaltante — Struttura Commissariale.

La Stazione Appaltante — Struttura Commissariale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, **per ciascun contratto applicativo**, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 19 - Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"

Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 è necessario adottare tutte le cautele previste dal D. Lgs. n. 159/2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio" ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio

È obbligo dell'affidatario **dei singoli contratti applicativi** comunicare alla Stazione Appaltante — Struttura Commissariale l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 20 Patto di integrità

Il contraente aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante — Struttura Commissariale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione dei contratti applicativi e il

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa degli stessi contratti, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'atto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Il Patto di integrità della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale viene sottoscritto e allegato al presente accordo quadro/contratto ed applicativo.

2. L'operatore economico si obbliga altresì ad inserire e far sottoscrivere lo stesso patto di integrità nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria *ovvero*, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

b1. La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la *segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 94 del codice.

5. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del **contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi**, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali **relativamente a qualsiasi contratto applicativo** da parte dell'esecutore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, **relativamente a qualsiasi contratto applicativo**:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;
- b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste **dal singolo contratto applicativo**.

Si rappresentano le principali ipotesi al verificarsi delle quali il contratto potrà essere risolto, in danno dell'impresa, con avviso a mezzo posta elettronica certificata e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n.1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa stazione appaltante, di sub appaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonchè per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
- cessione del contratto a terzi;
- quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio.
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatori e del personale;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio dell'Ente compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico - ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia igienico - ambientale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;
- (per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale in un periodo massimo di mesi tre);
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Ente agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.
- Nei casi previsti dall'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario di ciascun contratto applicativo.

In tal caso Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva di valutare, in relazione

all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Su indicazione del responsabile unico del progetto, il D.L., **per ciascun contratto applicativo**, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a **quindici giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'esecutore abbia risposto, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale su proposta del responsabile unico del progetto dichiara risolto il singolo contratto applicativo.

In tal caso la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni di **ogni singolo contratto applicativo**, il D.L. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale risolve il **singolo contratto applicativo**, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto applicativo.

In tal caso la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del singolo contratto applicativo

Il R.U.P. nel comunicare all'esecutore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario delle eventuali forniture e la relativa presa in consegna e redige un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per

affidare ad altra impresa il presente accordo quadro.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate, le ipotesi di cui **all'art. 122 del Codice**, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

Il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, dell'accordo quadro.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale per l'avvio dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, dell'accordo quadro.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio dell'esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla avvenuta consegna;
- b) per omessa ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.L. o dal R.U.P. oltre il termine di 20 giorni naturali e consecutivi;
- c) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per fa/uno dei delitti di cui agli artt: 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
- d) nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità sopra citato;
- e) per impiego nel corso dell'esecuzione del personale delle squadre privo degli attestati/qualifiche/certificati/abilitazioni/esperienze previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara oltre 20 giorni naturali e consecutivi dall'intimazione della Stazione appaltante;
- f) per impiego nel corso dell'esecuzione del contratto applicativo di direttore tecnico privo dei titoli

di studio necessario come previsto dalla normativa vigente oltre 20 giorni naturali e consecutivi dall'intimazione della Stazione appaltante;

Art. 22 - Proroga

Ai sensi dell'art. 120 del Codice può essere disposta una proroga di natura temporale per il completamento delle attività previste, ove necessario, sino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo dell'accordo quadro. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale.

Art. 23 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, del Codice, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, qualora in corso di esecuzione **di ogni singolo contratto applicativo** si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del **singolo contratto applicativo**, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel **contratto applicativo** originario.

In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del **singolo contratto applicativo** ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa "perizia suppletiva"- costituita da una relazione a cura del D.L./R.U.P.- accompagnata da un atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo e secondo le disposizioni di cui al c.9 dell'art. 120 del codice ed all'art. 5 dell'All. II.14 al Codice.

Art. 24 -Interpello in analogia a quanto disposto dall'art.124 del Codice

Nelle fattispecie disciplinate dall'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo **accordo quadro** e di sottoscrivere **i relativi contratti applicativi** per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene, ai sensi dell'art. 124, comma 3, secondo periodo, del codice, alle condizioni dell'offerta tecnica ed economica dell'interpellato proposte in sede di gara.

Art. 25 - Recesso dal contratto

La Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, ai sensi dell'art. 123 del Codice può recedere dal **contratto di accordo quadro** e dai **conseguenti contratti applicativi** in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti **in funzione dei singoli contratti**

applicativi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.4 al codice (*clausola vessatoria*).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a **venti giorni**, decorsi i quali la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale una volta validamente sottoscritto/i il/i **contratto/i applicativo/i** ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i **contratto/i applicativo/i** medesimo/i, previa formale comunicazione all'esecutore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale **recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del **contratto di accordo quadro** e alla sottoscrizione del/i **contratto/i applicativo/i**.

Art. 26 - Cessione del contratto e Cessioni di credito

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi **non possono essere ceduti**, a pena di nullità, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 120 c.1 lett. d) del Codice.

Con riferimento alla **cessione dei crediti** si applica quanto previsto dall'art. 120, comma 12 del Codice, dall'All. II 14, art.6 al Codice, e le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

La cessione del credito deve essere preventivamente accettata dall'Ente che si riserva la facoltà di accettarla sia globalmente che in parte. In relazione a tanto l'Appaltatore, prima della stipula dell'atto

pubblico di cessione, è obbligato a comunicare all'Ente la volontà ad avvalersi di tale diritto depositando copia dello schema dell'atto da stipulare con il Cessionario per acquisire il preventivo assenso.

Acquisito l'assenso l'atto di cessione dovrà essere stipulato in forma pubblica o sotto forma di scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all'Ente per la definitiva presa d'atto da eseguirsi con la stipula del contratto, se non ancora avvenuta, o con separato atto in caso di stipula già avvenuta.

L'Ente ha facoltà di esprimersi anche negativamente circa l'accettazione della cessione ed il relativo rifiuto dovrà essere esplicitato mediante comunicazione da notificarsi al Cedente ed al Cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche alle cessioni di credito per cui anche i cessionari sono tenuti ad indicare il C.I.G. ed effettuare i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sul/ sui conto/conti correnti dedicati come comunicati dall'Appaltatore.

Art. 27 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati alla Stazione Appaltante – Struttura Commissariale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale.

Art. 28 - Clausola periodica di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, in ragione di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, l'importo del contratto è aggiornato nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle seguenti prestazioni da eseguire (Tabella A.1, art.16, All. II.2-bis al D.Lgs. 36/2023):

T.O.L.19: Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si applica la Sezione III dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs.36/2023.

L'adeguamento, dovrà essere rilevato sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP e dal Dirigente preposto all'Ufficio proponente, all'esito del controllo condotto dal dirigente, laddove non sussistano i presupposti, tale revisione non avrà luogo.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art. 29 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto di accordo quadro che alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell'esecutore.

Art. 30 – Impegno stabilità del personale ai sensi dell'art. 102 del Codice

Per l'esecuzione del presente accordo quadro, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e dell'art. 102 del Codice, l'esecutore, si impegna:

- a) Garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) Garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro secondo le indicazioni dell'art. 102 comma 1, lett. b, del codice;
- c) Garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 31 – Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i..

Art. 32 Clausola pantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs.165/2001, l'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver

attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesi poteri. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrarre con le pubbliche amministrazione per i successivi tre anni.

Art. 33 Rispetto del Codice di Comportamento

Ai sensi dell'art 2, comma 3, del D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.30.03.2001 n.165” e dell'art.1, comma 3, del Codice di comportamento della Stazione Appaltante – Struttura Commissariale, l'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, non materialmente allegati al presente contratto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale la facoltà di risolvere il contratto. Qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 34 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

A tal fine l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio al seguente indirizzo:

.....

Art. 35 - Clausole vessatorie.

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute negli artt.: **4, 6, 8, 13, 14, 16, 19, 24, 30**, del presente schema di **accordo quadro**.

Per la Stazione Appaltante – Struttura Commissariale

Per l'Impresa

L'Ufficiale Rogante
